

**DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2017
401/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONE A CONSUNTIVO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI
RICONOSCIUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE
S.P.A., PER L'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 giugno 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11)
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014, recante “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 aprile 2013, 163/2013/R/com;
- il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento, in ultimo modificato con la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2013, 181/2013/R/eel (di seguito: TIMM);
- la Parte II, del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, relativa alla regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (di seguito: RTTG), approvata con la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas;

- la Parte II, del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa, alla regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG), approvato con deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014 367/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2015, 237/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 597/2015/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, il relativo Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica – disposizioni per il periodo 2016-2019 (di seguito: TIT 2016-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 266/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 266/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 128/2017/R/eel);
- la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (di seguito: GSE) del 10 gennaio 2017 (prot. Autorità 4944 del 9 febbraio 2017), recante il *budget* 2017, approvato dal Consiglio di amministrazione della società in data 20 dicembre 2016;
- la comunicazione del GSE del 27 febbraio 2017 (prot. Autorità 8922 del 6 marzo 2017), recante i costi dell’anno 2016 a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 48, comma 48.1, lettera b), del TIT 2016-2019;
- la comunicazione del GSE del 12 aprile 2017 (prot. Autorità 14704 del 14 aprile 2017), recante il consuntivo gestionale dell’anno 2016;
- la comunicazione del GSE del 17 maggio 2017 (prot. Autorità 19060 del 30 maggio 2017), recante i conti separati del consuntivo gestionale dell’anno 2016;
- le comunicazioni del GSE del 30 maggio 2017 (prot. Autorità 19060 del 30 maggio 2017), del 31 maggio 2017 (prot. Autorità 19250 del 31 maggio 2017) e del 30 maggio 2017 (prot. Autorità 19252 del 31 maggio 2017), recanti ultimi aggiornamenti dei conti separati del consuntivo gestionale dell’anno 2016;
- il Bilancio consolidato e d’esercizio 2015 del GSE.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 25, del decreto-legge 91/14, reca disposizioni in materia di modalità di copertura di oneri sostenuti dal GSE con effetti decorrenti dall’1 gennaio 2015 e valide per un triennio prevedendo, in particolare:
 - al comma 1, che *“gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW”*;

- al comma 2, che, con cadenza triennale, il GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle predette attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico, per l’approvazione, l’entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento;
- al comma 4, che *“l’Autorità provvede alle compensazioni ove necessario”*;
- al fine di dare attuazione a quanto previsto dell’articolo 25, del decreto-legge 91/14, con il successivo decreto ministeriale 24 dicembre 2014, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato le proposte tariffarie formulate dal GSE e le relative modalità di applicazione prevedendo, in particolare, che gli oneri per lo svolgimento delle attività del GSE relativi ai meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica non ricadano più sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all’articolo 48, comma 48.1, lettera b), del TIT 2016-2019, alimentato dalla componente tariffaria A3, in capo ai consumatori, imprese e famiglie, ma siano posti a carico dei beneficiari delle attività del medesimo GSE;
- il predetto decreto ministeriale, nella parte motiva, esplicita altresì che *“gli oneri sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico non possono essere interamente attribuiti ai beneficiari degli incentivi in quanto si tratta di attività avviata di recente, comprendente dunque costi propri della fase di avviamento che, qualora interamente attribuiti ai beneficiari, i medesimi beneficiari dovrebbero corrispondere al GSE una tariffa molto elevata rispetto all’incentivo ricevuto”*;
- ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 28/11, le risorse per l’erogazione degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale; in particolare, esse sono la componente RE di cui all’articolo 40, comma 40.3, lettera d), della RTDG e la componente tariffaria RE_T di cui all’articolo 23, comma 23.1, lettera f), della RTTG;
- nello specifico le attività che rientrano nella fattispecie dell’articolo 25 del decreto-legge 91/14 sono sostanzialmente riconducibili a:
 - incentivazioni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativi regimi commerciali speciali (quali ritiro dedicato e scambio sul posto);
 - incentivazioni alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica;
 - incentivazioni per le fonti rinnovabili destinate ai trasporti e per i biocarburanti;
- oltre alle attività di cui al precedente alinea, il decreto ministeriale 24 dicembre 2014 prevede che i costi amministrativi del GSE siano allocati ai produttori beneficiari anche nel caso delle nuove attività derivanti da provvedimenti normativi e regolatori di cui è previsto lo sviluppo nel triennio 2015-2017;
- il rilevante cambiamento normativo introdotto dalle norme precedentemente citate ha imposto di ri-perimetrare costi e ricavi del GSE in modo da tenere distinte le attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14,

dalle restanti attività, comunque residuali, cui continuerà ad applicarsi il finanziamento tramite la componente tariffaria A3;

- le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 e dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 sono state recepite nel nuovo TIT 2016-2019; in particolare l'articolo 50 non comprende più, tra i costi del GSE ammessi a copertura a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, quelli già posti in capo ad altri soggetti in attuazione del decreto-legge 91/14, ma solo gli eventuali oneri finanziari netti dovuti a squilibri temporali nei flussi finanziari connessi alla gestione delle partite relative alla componente tariffaria A3 e gli oneri non rientranti nell'ambito di applicazione del richiamato decreto-legge 91/14;
- con la deliberazione 266/2016/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri da utilizzare per la copertura dei costi di funzionamento del GSE nel mutato quadro normativo con effetti dal 2015 e, in particolare, ha:
 - ri-perimetrato costi e ricavi del GSE in modo da tenere distinte le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 dalle restanti attività a cui si applica il finanziamento tramite la componente tariffaria A3;
 - ribadito che i costi di funzionamento del GSE che trovano copertura diretta tramite la componente tariffaria A3 sono esclusivamente quelli che non rientrano già nell'ambito di applicazione del decreto ministeriale 24 dicembre 2014, come esplicitato nel TIT 2016-2019;
 - previsto che eventuali quote dei costi di funzionamento del GSE afferenti alle attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 non coperte dalle tariffe definite dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 siano transitoriamente coperti dalla componente tariffaria A3, salvo recupero a seguito di successive revisioni delle tariffe applicate ai soggetti beneficiari delle attività di cui al medesimo decreto; e che l'Autorità, nel disporre eventuali compensazioni transitorie, ne dia comunicazione al Ministro dello Sviluppo Economico affinché adegui le predette tariffe;
 - precisato che quanto riportato nei due precedenti alinea non trova applicazione nei limiti della copertura dei costi sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico, per le medesime motivazioni riportate nella parte motiva del decreto ministeriale 24 dicembre 2014; e che, pertanto, tali costi possono trovare parziale copertura tramite le tariffe gas (in particolare tramite la componente RE di cui all'articolo 40, comma 40.3, lettera d), della RTDG e la componente tariffaria RE_T di cui all'articolo 23, comma 23.1, lettera f), della RTTG);
 - previsto che i costi relativi alle attività del comparto "altri servizi specialistici" (che includono i costi relativi alle attività, assegnate al GSE dall'Autorità, di quantificazione della mancata produzione eolica e di *metering* satellitare) e per il "Data Warehouse" (che includono i costi relativi alle attività di monitoraggio di cui al TIMM nonché alle attività di rendicontazione richieste dall'Autorità al GSE recentemente innovate con la deliberazione 128/2017/R/eel), nonché i costi vivi sostenuti dal GSE nell'anno 2015 per attività relative all'avvalimento

- (che includono i costi delle verifiche ispettive effettuate dal GSE per conto dell’Autorità, nell’ambito dell’avvalimento), in quanto non coperti dalle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2014, vengano posti a carico della componente tariffaria A3;
- destinato i proventi finanziari ottenuti dal GSE grazie all’incasso diretto della componente tariffaria A3 alla compensazione dei costi delle attività di cui al precedente alinea;
 - con la deliberazione 266/2016/R/eel, in relazione al solo anno 2015, l’Autorità ha anche:
 - assicurato al GSE, in coerenza con i provvedimenti assunti dall’Autorità per gli anni precedenti, una adeguata remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto come risultante dal bilancio di esercizio dell’anno precedente, ridotto dei dividendi distribuiti nel corso dell’anno 2015 a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi, nonché detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate;
 - fissato in continuità metodologica con gli anni precedenti il tasso da riconoscere ai fini della determinazione della remunerazione di cui al precedente alinea (tale tasso, pari per l’anno 2015 a 3,91%, deriva dalla somma tra il rendimento medio annuale, per l’anno 2015 del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d’Italia e una maggiorazione di 2,2 punti percentuali introdotta per tenere conto del fatto che tra il preconsuntivo e l’approvazione del bilancio possono sorgere ulteriori rischi e/o oneri in grado di rendere nullo o negativo il risultato d’esercizio).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dalle comunicazioni che il GSE ha inviato all’Autorità e richiamate in premessa, tramite le quali il medesimo GSE ha, tra l’altro, fornito all’Autorità dati e informazioni relative ai costi sostenuti nell’anno 2016, emerge che:
 - a) in relazione alle attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14, i costi di funzionamento del GSE per l’anno 2016 sono stati pressoché completamente coperti dalle tariffe allo scopo definite con il decreto ministeriale 24 dicembre 2014 (con un disavanzo di 26.000 euro);
 - b) in relazione alle attività del comparto “altri servizi specialistici” e per il “*Data Warehouse*”, i costi di funzionamento del GSE per l’anno 2016 sono stati pari a 1,755 milioni di euro;
 - c) in relazione alle attività in avvalimento, i costi di funzionamento del GSE per l’anno 2016 sono stati pari a 0,221 milioni di euro;
 - d) i proventi finanziari ottenuti dal GSE grazie all’incasso diretto della componente tariffaria A3 per l’anno 2016 sono stati pari a 1,140 milioni di euro;
 - e) il patrimonio netto del GSE alla chiusura dell’esercizio relativo all’anno 2015, è risultato pari a 148,555 milioni di euro;
 - f) l’Assemblea degli azionisti del GSE:

- in data 4 luglio 2016, ha deliberato di destinare a dividendo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale unico azionista, 10,199 milioni di euro;
- in data 30 novembre 2016, ha deliberato di destinare al Ministero dell’Economia e delle Finanze un dividendo straordinario per un importo di 100,00 milioni di euro;
- g) la riduzione da apportare al patrimonio netto, pari ai dividendi distribuiti nel corso dell’anno 2016 in *pro quota die* per i giorni residui dell’anno a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi, è pari a 13,486 milioni di euro;
- h) il valore delle partecipazioni del GSE nelle società controllate risulta pari a 16,488 milioni di euro;
- i) il GSE ha istituito un fondo nel quale sono stati accantonati circa 6,7 milioni di euro in via prudenziale a seguito della quantificazione dei costi di funzionamento ai sensi della deliberazione 266/2016/R/eel;
- dalle comunicazioni che il GSE ha inviato all’Autorità e richiamate in premessa, benché ciò non rilevi ai fini del riconoscimento dei costi di funzionamento del GSE, emerge altresì che, nell’esercizio 2016:
 - le “partite passanti” (coperte dal Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate alimentato dalla componente tariffaria A3 e riconducibili agli incentivi erogati dal GSE) sono aumentate rispetto all’anno precedente prevalentemente per effetto del passaggio dal meccanismo dei certificati verdi agli incentivi sostitutivi (nel 2016, infatti, il GSE ha iniziato a erogare gli incentivi sostitutivi e, al tempo stesso, ha proseguito il ritiro dei certificati verdi afferenti agli anni precedenti rimasti invenduti);
 - il consuntivo delle “partite passanti” tiene conto degli impatti derivanti da svalutazioni crediti afferenti principalmente il recupero di incentivi già rilasciati a soggetti in procedura concorsuale;
- il rendimento medio annuale, per l’anno 2016, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d’Italia è pari a 1,49%.

RITENUTO OPPORTUNO:

- utilizzare i criteri, già definiti con la deliberazione 266/2016/R/eel, per la copertura dei costi di funzionamento del GSE per l’anno 2016;
- prevedere pertanto di porre in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate alimentato dalla componente tariffaria A3 esclusivamente i costi afferenti alle attività del comparto “altri servizi specialistici” e quelli afferenti il “Data Warehouse” (complessivamente pari a 1,755 milioni di euro), nonché quelli relativi alle attività in avvalimento (0,221 milioni di euro), al netto dei proventi finanziari ottenuti dal GSE grazie all’incasso diretto della componente A3 (1,140 milioni di euro), per un totale pari a circa 836.000 euro;
- confermare, anche per l’anno 2016, la remunerazione, prima delle imposte, del patrimonio netto del GSE, calcolata sulla base del medesimo criterio già utilizzato

negli anni precedenti, ad eccezione della maggiorazione di 2,2 punti percentuali sopra richiamata in quanto essa appare non più necessaria tenuto conto delle risorse già accantonate dal GSE e soprattutto dell'attuale contesto in cui anche i propri costi di funzionamento sono coperti da tariffe poste a carico dei soggetti che beneficiano di incentivi (con l'unica eccezione delle attività richieste al GSE dall'Autorità, in assenza di leggi o decreti);

- prevedere che la remunerazione di cui al precedente alinea sia coperta tramite le somme accantonate richiamate in premessa, evitando quindi che essa sia posta in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate alimentato dalla componente tariffaria A3

DELIBERA

1. di prevedere che, per l'anno 2016, siano posti in capo alla componente tariffaria A3 esclusivamente i costi afferenti alle attività del comparto "altri servizi specialistici", quelli afferenti il "Data Warehouse", nonché quelli relativi alle attività in avvalimento, al netto dei proventi finanziari ottenuti dal GSE grazie all'incasso diretto della componente tariffaria A3;
2. di assicurare al GSE una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto come risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ridotto dei dividendi distribuiti nel corso dell'anno 2016 in *pro quota die* per i giorni residui dell'anno a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi, nonché detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate. A tal fine, il tasso da riconoscere è pari al rendimento medio annuale, per l'anno 2016, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia (1,49%);
3. di prevedere che la remunerazione di cui al punto 2. sia coperta tramite le somme accantonate richiamate in premessa;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al GSE e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni